



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA**

**Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE**

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Nella causa civile iscritta al n. r.g. **13877/2024** promossa da:

[REDACTED] rappresentato e
difeso dall'Avv. FABIO LOSCERBO

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO (C.F. 97149560589), rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA
DELLO STATO

RESISTENTE

all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi degli artt. 281-undecies, terdecies, 275-bis c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011

sulle seguenti conclusioni delle parti:

la parte ricorrente ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

la parte resistente ha concluso, in memoria di costituzione, per il rigetto del ricorso.

Con ricorso depositato in data 7.10.2024 [REDACTED]

[REDACTED] ha impugnato il provvedimento del Questore di Bologna del 13.09.2024, notificato
il 20.09.2024, con il quale è stata rigettata la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per motivi
familiari ex art. 30, co. 1, lett. d), T.U.I.

Nel provvedimento di rifiuto della Questura si precisa come l'istante avesse ottenuto [redacted] permesso di soggiorno per motivi familiari in virtù del matrimonio con la cittadina italiana [redacted] e tuttavia il suo comportamento violento ed antisociale avesse portato alla separazione dalla moglie ed alla cessazione della convivenza con quest'ultimo [redacted] il Tribunale per i Minorenni di Bologna avesse respinto la sua richiesta di permanenza in Italia ai sensi dell'art. 31, co. 3, T.U.I., risultando il figlio accudito esclusivamente dalla madre e dalla sua famiglia.

Nel medesimo provvedimento si legge che l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, presentata dal ricorrente in data 13.06.2024, era stata rigettata a fronte delle gravi **condanne penali** riportate dal ricorrente per reati gravi, tra i quali violenza domestica, resistenza a pubblico ufficiale, detenzione di sostanze stupefacenti, violenza sessuale e lesioni personali, e dunque della evidenziata **pericolosità sociale** dello stesso, ravvisata pure dal Tribunale per i Minorenni che ha posto in risalto la sua indole "antisociale" e la mancanza di ravvedimento, ritenendolo una minaccia per la sicurezza pubblica e l'ordine sociale.

La Questura di Bologna ha evidenziato inoltre la **mancanza di integrazione** del ricorrente sul territorio nazionale e ciò nonostante la sua lunga permanenza ivi, il matrimonio con cittadina italiana e la nascita di un figlio. Il provvedimento di rifiuto, invero, ha indicato come la convivenza tra il ricorrente, la moglie ed il loro figlio fosse cessata definitivamente a causa della violenta condotta del richiedente stesso.

Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento del Questore, con il quale era stata rifiutata l'istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, deducendo come lo stesso non avesse tenuto in debita considerazione la personale situazione familiare, in particolare prescindendo dall'interesse superiore del figlio minore cittadino [redacted] dal matrimonio [redacted] il [redacted]

[redacted] Nel ricorso è contenuto anche il richiamo dell'art. 8 CEDU in relazione alla vita privata e familiare del ricorrente, invocandone l'applicazione a tutela del rispetto della vita privata e familiare. Il ricorrente, dando comunque atto del suo stato di detenzione carceraria presso la Casa Circondariale di Bologna, in esecuzione del provvedimento della Procura di Bologna [redacted] ha dunque chiesto l'accertamento del diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari o il riconoscimento di altro titolo idoneo a consentire la permanenza sul territorio nazionale. Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio con memoria, depositata [redacted] ponendo in risalto come il provvedimento di diniego fosse motivato dal giudizio di pericolosità sociale formulato a carico del ricorrente, basato su numerosi precedenti penali per reati gravi e reiterati, tra i quali rapina, estorsione, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, violenze domestiche e

detenzione di sostanze stupefacenti. Parte resistente ha dunque rimarcato come la condotta del ricorrente dimostri un'inclinazione a delinquere ed una mancata integrazione sociale, non risultando che lo stesso abbia svolto attività lavorativa o sia stato titolare di fonte lecita di reddito, tanto da rendere lo stesso una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

Disposta la traduzione e l'accompagnamento del ricorrente presso il Tribunale di Bologna, alla udienza del 16.09.2025 lo stesso ha dichiarato:

[REDACTED]

[REDACTED]

La causa, istruita anche a mezzo produzione documentale, è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi degli artt. 281-*undecies* e *terdecies* e 275 *bis* c.p.c.

La domanda principale del ricorrente è volta al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, fondata sull'accertamento del suo diritto all'unità familiare in quanto padre di un minore cittadino italiano [REDACTED] n essendovi convivenza con il figlio minore in quanto il ricorrente si trova detenuto in carcere in Bologna dove sta scontando la pena complessiva [REDACTED]

[REDACTED] come stabilito dal provvedimento di cumulo delle pene emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna in data 30.04.2024, con fine pena fissata al 3.11.2027, occorre fare riferimento all'art. 30, co. 1, lett. d), D.lgs 286/98.

Secondo l'art. 30, primo comma lett. d) D. L.vo 25 luglio 1998 n. 386, *«fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato [...] al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della responsabilità genitoriale secondo la legge italiana»*.

Condizione positiva per il rilascio del permesso *de quo* è la sussistenza di un rapporto di genitorialità tra lo straniero e la prole minore, di nazionalità italiana residente in Italia, *id est* la titolarità della responsabilità genitoriale in capo al genitore straniero di minore italiano, senza che rilevi a tal fine la sussistenza del rapporto di convivenza tra genitore e figlio minore.

Il co. 3 dell'art. 28 TUI, norma generale e programmatica collocata in apertura del titolo IV del D.lgs. 286/1998, dedicato al diritto all'unità familiare e alla tutela dei minori, impone di privilegiare, *“in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori [...] il superiore interesse del fanciullo”*.

La *ratio* dell'istituto previsto dall'art. 30, lett d) D.lgs 286/98 si individua nell'esigenza di assicurare una speciale protezione della famiglia in generale e dei figli minori cittadini italiani in particolare, in linea con il dettato dell'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1981, ratificata dalla Legge 27 maggio 1981, n. 386, secondo cui *“in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche...delle autorità amministrative... l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”*.

La disposizione, in funzione di una rafforzata tutela dei diritti soggettivi dei minori con cittadinanza italiana, prevede una protezione piena della relazione filiale e genitoriale, sul presupposto che persino

in carenza di convivenza i minori siano titolari di un diritto soggettivo inderogabile, anche in termini di chances di ricostruzione di una relazione allo stato claudicante o incerta con uno/a dei propri genitori. Anche nell'ipotesi in cui tale relazione si sia interrotta o si sia sfaldata, il sistema tende dunque a predisporre ogni intervento funzionale alla ricostruzione del rapporto, sul presupposto che il migliore interesse dei minori risieda sempre nel mantenimento della bigenitorialità e di un proficuo rapporto con entrambi i genitori. A tale diritto soggettivo del bambino corrisponde la responsabilità del genitore, declinata in termini, prima che di diritti, di doveri di accudimento, di cura, di educazione e di contributo al loro mantenimento.

Dalla istruzione del presente procedimento risulta che il ricorrente, già destinatario di diniego del Tribunale per i Minorenni di Bologna dell'autorizzazione a permanere sul territorio nazionale ex art. 31, co. 3, D.lgs. 286/1998 per ritenuta incompatibilità tra il suo comportamento ed il corretto esercizio della responsabilità genitoriale, intrattenga rapporti con il figlio minore.

Come rilevato dalla Suprema Corte, sino a che sussista la responsabilità genitoriale, il diritto soggettivo del minore è inderogabile e la sola condizione ostativa al rilascio del permesso di soggiorno è rappresentata da una pronuncia giurisdizionale di decadenza della responsabilità genitoriale, all'esito di un procedimento che assicura un adeguato vaglio del suo interesse (cfr. Corte di cassazione, sentenza del 4 febbraio 2005, n. 2358, per cui *«ai sensi del testo unico sull'immigrazione e sulla condizione giuridica dello straniero, approvato con il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, allorquando il genitore straniero chieda il permesso di soggiorno per recuperare l'unità familiare con un figlio minore cittadino italiano e residente in Italia, con il quale egli non conviva, la carenza di coabitazione o convivenza con il minore non è, salvo il caso di perdita della potestà genitoriale secondo la legge interna, ostativa al rilascio del permesso di soggiorno, anche in difetto del titolo per ottenerlo»*).

Per ciò che concerne i precedenti penali del ricorrente, dal certificato del Casellario giudiziale allegato alla memoria di costituzione del Ministero resistente risulta che lo stesso abbia riportato condanne per i seguenti reati con le indicate pene:

- 12.11.1997 - **acquisto di cose di sospetta provenienza in concorso** (art. 110, 712 c.p.) - arresto di 3 mesi;
- 04.12.1998 - **violazione del T.U. delle leggi doganali** (art. 282 D.P.R. 43/1973), **istigazione alla corruzione** (art. 322 c.p.), **resistenza a pubblico ufficiale** (art. 337 c.p.), **lesione personale continuata** (art. 81, 582 c.p.) – pena di 10 mesi di reclusione e multa di € 516,46;
- 6.05.1999 - **violazione del T.U. delle leggi doganali** (art. 25 D.P.R. 43/1973) - multa di € 227,24;
- 27.10.1999 - **violazione del T.U. delle leggi doganali** (art. 25 D.P.R. 43/1973) - multa di € 2.582,28,

- 26.11.1999 - **violazione del T.U. delle leggi doganali** (art. 25 D.P.R. 43/1973) - multa di € 475,14 ed € 588,76;
- 11.04.2000 - **violazione del T.U. delle leggi doganali** (art. 282 D.P.R. 43/1973) - multa di € 1.094,89;
- 6.06.2000 - **violazione del T.U. delle leggi doganali** (art. 25 D.P.R. 43/1973) - multa di € 1.549,37;
- 20.06.2000 - **violazione del T.U. delle leggi doganali** (art. 282 D.P.R. 43/1973) - multa di € 258,23;
- 17.09.2001 - **furto in concorso** (art. 110, 624 c.p.) – pena di 4 mesi di reclusione e multa di € 51,65;
- 1.02.2002 - **ricettazione** (art. 648 c.p.) – pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione e multa di € 400;
- 19.11.2008 - **percosse** (art. 581 c.p.) - **minaccia** (art. 612 c.p.) - multa di € 800;
- 4.10.2010 - **detenzione e vendita illecita di sostanze stupefacenti continuata in concorso** (art. 81, 110, 73 D.P.R. 309/1990) – pena di 2 anni di reclusione e multa di € 6.000;
- 18.05.2015 - **resistenza a pubblico ufficiale continuata in concorso** (art. 81, 110, 337 c.p.) - **lesione personale continuata in concorso** (art. 81, 110, 582 c.p.) – pena di 7 mesi di reclusione;
- 11.09.2017 - **detenzione illecita di sostanze stupefacenti continuata** (art. 81, 73 D.P.R. 309/1990) – pena di 2 anni e 2 mesi di reclusione e multa di € 3.000;
- 7.09.2021 - **maltrattamenti in famiglia** (art. 572 c.p.) - **violenza sessuale** (art. 609 bis c.p.) - **lesione personale** (art. 582 c.p.) – pena di 4 anni di reclusione;
- 9.05.2023 - **resistenza a pubblico ufficiale** (art. 337 c.p.) – pena di 10 mesi di reclusione;
- 30.04.2024 - cumulo delle pene precedenti - pena di 4 anni e 10 mesi di reclusione.

Trattasi di reati che evidenziano una lunga storia criminale del ricorrente, con condanne per reati contro il patrimonio, la persona e la normativa sugli stupefacenti, che dimostrano l'assenza di qualsivoglia segno di ravvedimento o volontà di integrarsi nel tessuto sociale italiano, pur avendo lo stesso dichiarato di trovarsi in I [REDACTED]

interessata dalla commissione di fatti di reato con i periodi di sua detenzione.

Proseguendo nella disamina, quanto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ex art.30, comma 1, lett.d), TUI, deve procedersi al dirimente giudizio di pericolosità sociale del ricorrente.

Come noto, l'art. 5 comma quinto seconda parte D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 prevede che *«nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo*

Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale».

Ciò posto, è dunque indubbio che il bilanciamento richiesto dalla disposizione citata deve tenere conto dello specifico legame che unisce il ricorrente al figlio, cittadino italiano, e della specifica protezione che l'ordinamento giuridico assicura, come si è detto, all'interesse superiore dei minori esaminando la loro situazione familiare, posto peraltro che - in astratto - l'espulsione del genitore (se seguito anche dall'altro genitore o se trattasi di unico genitore) potrebbe condurre addirittura ad una forzata espulsione di fatto dello stesso bambino italiano, certamente inammissibile perché contraria a valori essenziali dell'ordinamento.

Non essendo invero ammissibile che l'ordinamento costringa un proprio cittadino, minorenne, ad abbandonare il territorio italiano, il bilanciamento imposto dal sistema deve evitare, per quanto possibile, che un minore italiano si trovi nella condizione di scegliere fra l'allontanamento di fatto dal proprio Paese e la rottura d'ogni legame coi propri genitori. Né l'applicazione della disposizione può essere ristretta dalla possibilità di richiedere eventualmente ad altra Autorità giudiziaria l'applicazione della diversa disposizione di cui all'art. 31 D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286, posto che nella specie il Tribunale è comunque tenuto a verificare la sussistenza o meno dei presupposti nella norma di cui all'art. 30 cit., in concreto applicabile.

Calando nel caso di specie il bilanciamento di cui sopra, si richiama qui la disamina relativa ai precedenti penali del ricorrente, che si trova ora in stato di detenzione per scontare le pene a lui inflitte.

Come visto, il ricorrente risulta gravato da plurimi precedenti riconducibili ad una deplorable condotta posta in essere in un arco temporale di 28 anni sia in ambito domestico con maltrattamenti in famiglia, lesioni, violenza sessuale, sia in materia di stupefacenti per detenzione illecita, tutti gravi, anche lesivi della incolumità personale, i più gravi dei quali, maltrattamenti in famiglia - violenza sessuale - lesione personale - resistenza a pubblico ufficiale, commessi negli anni più recenti, in assenza di stabile attività lavorativa, per i quali il ricorrente ha iniziato a scontare l'ultima rilevante pena detentiva inflittagli (cfr. certificato del Casellario giudiziale allegato a memoria di costituzione). Ritiene il Collegio, in accordo con le motivazioni sottese al diniego opposto dalla Questura di Bologna, che la pericolosità, derivante dai fatti delittuosi alla commissione dei quali il ricorrente dimostra una evidente abituale propensione, assurge al livello di pericolosità per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, secondo i parametri indicati da Cass., ord., sez. VI, 07.10.2011, n. 20719 (dove motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico vengono descritti quelli «*afferenti alla pericolosità per la generale convivenza o la sicurezza dello Stato italiano, rappresentate, esemplificando, da un terrorista, un criminale seriale, un criminale inserito nella criminalità*

organizzata» (...), che «soltanto possono giustificare, alla base delle norme richiamate, la espulsione ed il diniego di rinnovo del p.d.s. per straniero convivente» con cittadino italiano) che, per quanto indicati per l'art. 19 comma 2 lett. c) D.lgs 286/98 devono ritenersi applicabili al caso di specie nei seguenti termini.

Alla luce della recidiva e grave condotta delittuosa del ricorrente non pare potersi ricavare alcun elemento dimostrativo di un reale e proficuo suo apprezzabile inserimento sociale, né un grado di lecita e costruttiva integrazione nel territorio nazionale.

Si deve poi osservare che nella fattispecie il minore risulta seguito ed accudito in via esclusiva dalla madre, cittadina italiana; l'apporto del padre nella crescita del figlio appare, allo stato, marginale, trovandosi egli ristretto in carcere ove rimarrà ancora a lungo e potendo incontrare il figlio secondo visite programmate; accertata la pericolosità del padre, il superiore interesse del figlio non viene certamente tutelato dal padre, ma unicamente dalla madre, che se ne occupa in via esclusiva.

Né tale assetto, dirimente ai fini del decidere, appare suscettibile di modifiche alla luce dell'ottenuto affidamento in prova del ricorrente al servizio sociale concesso dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna [REDACTED]

[REDACTED] per la dimostrata disponibilità a seguire un programma terapeutico ambulatoriale presso il SerDP di San Giorgio di Piano e ad intraprendere un percorso di riflessione per uomini autori di violenza, circa il quale – però – allo stato non risulta alcuna evidenza documentale.

Dunque, nel bilanciamento tra la vita privata e familiare in Italia del ricorrente e l'ordine e la sicurezza pubblica prevale la rilevanza da attribuire a questi ultimi a fronte delle gravi condotte criminali del ricorrente, ritenuto specificatamente pericoloso, ed essendo il superiore interesse del figlio tutelato unicamente dalla presenza della madre.

Invero, il bilanciamento tra gli interessi pubblici, da una parte, e l'interesse alla vita privata e familiare dello straniero ed il diritto all'unità familiare, dall'altra, non può comportare una prevalente e automatica propensione verso tale secondo versante, a fronte della gravità delle condotte del ricorrente, e sempre considerata la presenza a fianco del minore cittadino italiano di sua madre; pertanto, la domanda del ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto al rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30, co. 1, lett. d), T.U.I. non può trovare accoglimento.

Venendo, infine, alla disamina relativa alla domanda evincibile dal richiamo dell'art. 8 CEDU in relazione alla vita privata e familiare del ricorrente, che ne ha invocato l'applicazione proprio a tutela del rispetto della vita privata e familiare, dunque inquadrabile come domanda per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1, parte II, TUI, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 D.lgs. n. 286/1998 con le modifiche apportate dal D.L. n.

20/2023, conv. con mod. in L. 50/2023, applicabile *ratione temporis*, trattandosi di domanda presentata in questura nell'agosto del 2023 e quindi dopo l'entrata in vigore del citato decreto (11 marzo 2023).

La novella non ha inciso sul disposto di cui all'art. 19, co. 1, T.U.I. né sulla fattispecie prevista dal successivo co. 1.1, primo e secondo periodo, limitandosi ad abrogare i periodi terzo e quarto del medesimo co. 1.1 art. 19 TUI. La disposizione non più in vigore, nel sancire il divieto di allontanamento dello straniero nel caso in cui il rimpatrio comportasse un rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare per come esercitata in Italia, contemplava allo stesso tempo i criteri di accertamento di tale rischio di lesione (natura ed effettività dei vincoli familiari, effettivo inserimento sociale dello straniero in Italia, durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, esistenza di legami familiari nel Paese di origine), nonché i limiti al riconoscimento del diritto alla protezione speciale (ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, di prevenzione della salute, nel rispetto della Convenzione di Ginevra del 1951 e della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea). La fattispecie previgente era, quindi, ancorata non solo all'art. 3 CEDU, ma anche all'art. 8 CEDU, come del resto statuito dalla stessa Corte di Cassazione a Sezioni unite (Corte Cass, sez. un., sent. n. 24413/2021). Seppur ad oggi siano venuti meno gli indici *ex lege* sintomatici dell'esistenza di una vita privata e familiare meritevole di tutela, l'art. 19, co. 1.1, T.U.I. non ha subito alcuna modifica nella parte in cui sancisce il divieto di *refoulement* nei casi di sussistenza del rischio di sottoposizione a tortura o trattamenti inumani o degradanti, nonché "*qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5 comma 6*" del medesimo T.U.I., norma che impone il "*rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano*".

Nelle sue più recenti pronunce aventi ad oggetto l'applicazione dell'art. 19 D.lgs. n. 286/1998, per come novellato dal D.L. 20/2023, la Suprema Corte ha ritenuto tuttora sussistente in capo allo Stato un vincolo di tutela della vita privata e familiare dello straniero, in ossequio tanto alla normativa interna di cui all'art. 5 co. 6 TUI quanto alla normativa sovranazionale di cui all'art. 8 CEDU (cfr. Corte Cass., sent. n. 28162/2023, in tema di espulsione dello straniero, ove si legge "*il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma*

continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria").

Ebbene, stante il perdurante obbligo di tutela del diritto alla vita privata e familiare dello straniero anche in seguito alle modifiche di cui al D.L. n. 20/2023, occorre brevemente delineare il contenuto del suddetto diritto avuto riguardo alla giurisprudenza della Corte EDU sulla portata dell'art. 8 CEDU. L'art. 8 CEDU prevede al comma 1 *“ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza”*, impedendo allo Stato di effettuare alcuna ingerenza nell'esercizio di tale diritto se non nei casi previsti dalla legge e nella misura in cui ciò si renda necessario, in una società democratica, per le ragioni individuate dal comma 2 (*sicurezza nazione, ordine pubblico, benessere economico del Paese, prevenzione dei reati, protezione della salute o della morale, o protezione dei diritti e delle libertà altrui*).

La norma è, dunque essenzialmente posta a tutela della vita privata e familiare dell'individuo e pone a carico degli Stati parte sia obblighi negativi, di ingerenza ingiustificata, sia positivi, volti all'adozione di misure atte a garantire il rispetto effettivo del diritto.

La nozione di *“vita privata”*, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, è ampia e insuscettibile di esatta delimitazione e ricomprende una pluralità di proiezioni dell'identità fisica e psichica dell'individuo fra le quali possono annoverarsi: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (cfr. sentenza del 16.12.1992, n. 13710/88, *Niemetz c. Germania*, § 29), incluse quelle di natura professionale o lavorativa (cfr. sentenza del 28.01.2003, n. 44647/1998, *Peck c. Regno Unito*, § 57; cfr. sentenza del 05.09.2017, n. 61496/2008, *Bărbulescu v. Romania*, § 71); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (cfr. sentenza del 29.04.2002, n. 2346/2002, *Pretty c. Regno Unito*, § 61). Allo stesso modo, la nozione di *“vita familiare”* assume nella giurisprudenza della Corte EDU un significato più ampio di quello tradizionale e viene essenzialmente definito come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente (cfr. sentenza del 13.06.1979, n. 6833/74, *Marckx c. Belgio*, § 31), sul presupposto dell'esistenza reale di stretti legami personali vantati dallo straniero sul territorio nazionale, anche di fatto, purché dimostrabili da evidenze concrete (tra le altre, cfr. sentenza del 22.4.1997, n. 21839/1993, *X, Y and Z c. Regno Unito*, § 36; sentenza del 24.01.2017, n. 25358/2012, *Paradiso e Campanelli c. Italia* § 140; sentenza del 21.10.2015, cause riunite n. 18766/2011).

Ebbene, il diritto al rispetto della vita privata e familiare del singolo, per come delineato dall'art. 8 CEDU, non ha tuttavia carattere assoluto e può trovare adeguata tutela all'esito di un ragionevole

bilanciamento tra tutti gli interessi coinvolti, pubblici e privati, consentendo l'ingerenza nel diritto del singolo nei casi previsti dalla legge e nella misura in cui ciò si renda “*necessario in una società democratica*” per i motivi di cui al comma 2 dell'art. 8 CEDU, ossia di “*sicurezza della nazione, ordine pubblico, benessere economico del Paese, prevenzione dei reati, protezione della salute o della morale, o protezione dei diritti e delle libertà altrui*”, limiti ben più stringenti delle cause ostative individuate dalla normativa interna previgente.

Sul punto è sufficiente sottolineare, in questa sede, che lo Stato è tenuto, in adempimento degli obblighi sanciti dalla Convenzione, al contemperamento degli interessi generali con l'interesse del singolo individuo, nell'ambito del margine di apprezzamento che gli è conferito, alla luce dei superiori principi di ragionevolezza e proporzionalità. La giurisprudenza della Corte EDU ha quindi ritenuto legittima l'interferenza statale nelle prerogative del singolo nei casi in cui è necessario soddisfare un “*bisogno sociale imperativo*” (sentenze del 13.02.2003, *Odievre c. Francia*; n. 13441/1987, *Olsson c. Svezia*), individuato nel settore dell'immigrazione, ad esempio, dalla necessità di preservare il benessere della popolazione in rapporto alla sua densità territoriale, di regolare il mercato del lavoro (sentenza del 21.06.1988, n. 10730/1984, *Berrehab c. Paesi Bassi*, § 26). Al fine di verificare quando l'interferenza sia “necessaria” in una società democratica e costituisca, dunque, un bisogno sociale imperativo è necessario tenere presente che gli Stati hanno il diritto di controllare l'ingresso e la permanenza degli stranieri nel territorio nazionale (sentenza 28.05.1985, serie A n. 94, *Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Regno Unito*, § 67; sentenza 21.10.1997, serie 1997-VI, *Boujlifa c. Francia*, § 42). La Convenzione non garantisce infatti il diritto di uno straniero a entrare o risiedere in un particolare Paese (sentenza del 03.10.2014, n. 12738/2010, *Jeunesse c. Paesi Bassi*, § 103; sentenza del 28.06.2011, *Nunez c. Norvegia*, § 66) e lo Stato conserva il potere di espellere lo straniero condannato per la commissione di reati al fine di garantire il mantenimento dell'ordine pubblico (sentenza del 23.06.2008, n. 1638/2003, *Maslov c. Austria*, § 68, nel richiamare i c.d. *Üner criteria* sui quali cfr. sentenza del 18.10.2006, n. 46410/99, *Üner c. Paesi Bassi*; sentenza GC del 7.12.2021, n. 57467/2015, *Savran c. Denmark*).

Nel bilanciamento tra interesse del singolo al rispetto della vita privata e familiare e interessi statuali di tutela, tali da giustificare l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, rileva inoltre la durata e la regolarità o meno del soggiorno sul territorio nazionale, richiedendosi un maggior rigore nel decretare l'allontanamento di uno straniero nei casi di lunga permanenza regolare (sentenza del 23.06.2008, n. 1638/2003, *Maslov c. Austria*, § 75).

Ciò posto in linea generale e tornando al caso di specie si deve osservare come la reiterata commissione dei reati menzionati, indicativi di una pericolosità del soggetto per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, secondo il giudizio espresso nel provvedimento del Questore e condiviso da

questo Collegio in aderenza al prevalente orientamento giurisprudenziale di legittimità (cfr. Cass., sez. VI, 7 ottobre 2011, n. 20719; Cass. sez. I, 8 ottobre 2018, n. 24739), comporti che l'esigenza di tutela della vita personale e familiare receda.

Infatti, non sussistono dubbi sul fatto che i gravi reati commessi in un ampio arco temporale di 28 anni dal ricorrente, attualmente recluso in carcere per scontare l'ultima delle pene detentive inflittele, siano espressivi di uno stile di vita improntato all'illecito e dunque idonei a rivelare l'esistenza di un apprezzabile pericolo per la generale convivenza e per la sicurezza dello Stato italiano.

Dunque, neppure tale domanda appare meritevole di accoglimento.

Atteso che la presente decisione è fondata anche sulla valutazione *ex nunc* di elementi formati e comunque consolidati nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando così dispone:

RIGETTA

il ricorso.

Dichiara integralmente compensate le spese di lite.

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Protezione Internazionale del 27.3.26.

Il Presidente est.

